COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE

Numero 762 del 18-10-2026

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) MEDIANTE AUTOVETTURA - PROSECUZIONE E AMPLIAMENTO DEL RIESAME AVVIATO CON DETERMINAZIONI NN. 692 E 706 DEL 18 SETTEMBRE 2026 - PROROGA DELLA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DEGLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - ULTERIORI VERIFICHE ISTRUTTORIE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107 e 109;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- la legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2025;
- lo Statuto comunale e i vigenti regolamenti dell'Ente;
- il decreto sindacale n. 8/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 1 della legge n. 241/1990, relativo ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede;
- l'articolo 3 della medesima legge, in materia di motivazione;
- gli articoli 6, 7 e seguenti, relativi all'attività istruttoria e alla partecipazione al

procedimento;

- l'articolo 21-quater, comma 2, relativo alla sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione dei provvedimenti amministrativi;
- gli articoli 21-octies e 21-nonies, relativi all'annullabilità dei provvedimenti e all'annullamento d'ufficio;
- gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e l'articolo 9 del D.P.R. n. 184/2006, relativi all'accesso ai documenti amministrativi e al suo eventuale differimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 161 del 23 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC mediante autovettura;

RICHIAMATA la determinazione n. 230 del 19 marzo 2026, con la quale è stato approvato il bando rettificato e sono stati riaperti i termini della procedura;

DATO ATTO che la determinazione n. 230/2026 ha espressamente conservato la validità delle domande già presentate, riconoscendo ai candidati la facoltà di integrarle entro il nuovo termine;

RICHIAMATA la determinazione n. 422 del 9 giugno 2026, di nomina della Commissione esaminatrice;

RICHIAMATA la determinazione n. 621 del 25 agosto 2026, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione e la graduatoria finale di merito, individuando i candidati utilmente collocati ai fini dell'assegnazione delle tre autorizzazioni NCC;

DATO ATTO che la determinazione n. 621/2026 ha subordinato il rilascio delle singole autorizzazioni al positivo completamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, dal regolamento comunale e dal bando;

RICHIAMATA la determinazione n. 692 del 18 settembre 2026, con la quale è stato avviato il riesame in autotutela delle posizioni di AUTONOLEGGI LU.MA.TOS. S.a.s., Massa Claudio e Oprea Alexandru Adrian;

DATO ATTO che la medesima determinazione ha disposto, ai sensi dell'articolo 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, la sospensione cautelativa dell'esecuzione della determinazione n. 621/2026, limitatamente agli adempimenti finalizzati al rilascio delle tre autorizzazioni NCC, per un periodo non superiore a trenta giorni;

RICHIAMATA la determinazione n. 706 del 18 settembre 2026, con la quale il procedimento di riesame è stato esteso anche alla posizione del candidato Bonini David;

DATO ATTO che tale estensione è stata disposta per verificare la natura e la portata della documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale n. 3923 del 13 luglio 2026, trasmessa dal candidato in risposta a una specifica richiesta dell'Ufficio relativa alla regolarizzazione della modulistica;

PRECISATO che la determinazione n. 706/2026 ha confermato le disposizioni della determinazione n. 692/2026 relative alla sospensione cautelativa, senza modificarne la durata;

RICHIAMATO il verbale n. 7 della Commissione esaminatrice del 16 ottobre 2026, con il

quale sono state rappresentate le esigenze istruttorie ancora pendenti e la necessità di completare le verifiche concorsuali;

CONSIDERATO che il procedimento di riesame avviato con le determinazioni nn. 692 e 706/2026 trae origine da specifiche criticità concernenti la corretta acquisizione, ammissione e valutazione di alcune candidature;

RILEVATO che il riesame delle quattro posizioni individuate può incidere sull'ordine della graduatoria e rende necessario assicurare l'uniforme applicazione dei criteri concorsuali alle situazioni comparabili;

PRESO ATTO che la Commissione, nella seduta del 16 ottobre 2026, ha rappresentato la necessità di una ricognizione coordinata delle candidature, delle schede individuali e dei punteggi attribuiti;

RITENUTO necessario ampliare l'oggetto del riesame, comprendendovi le verifiche di coerenza relative alle ulteriori candidature, limitatamente ai profili connessi alle criticità effettivamente emerse;

PRECISATO che tale ampliamento non costituisce una nuova procedura selettiva, non comporta la riapertura dei termini del bando e non consente la rinnovazione indiscriminata delle valutazioni già effettuate;

RITENUTO che l'intervento risponda all'interesse pubblico concreto e attuale di assicurare la corretta composizione della graduatoria, la regolarità delle operazioni e la parità di trattamento dei concorrenti;

PRECISATO che ogni eventuale rettifica dovrà essere fondata su specifici errori o vizi, adeguatamente documentata e motivata, senza introdurre nuovi criteri o considerare titoli e progetti formatisi dopo la scadenza della procedura;

RILEVATO che, nell'ambito delle verifiche successive all'approvazione della graduatoria, è stata segnalata all'Amministrazione la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 903/2026, relativa a provvedimenti riguardanti autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC rilasciate da altra Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la predetta pronuncia rende opportuno procedere a un approfondimento istruttorio sulla posizione della candidata Ylenia Catanese, collocata utilmente nella graduatoria approvata con determinazione n. 621/2026;

RILEVATO che la verifica deve essere circoscritta all'eventuale rilevanza delle circostanze oggetto della pronuncia rispetto ai requisiti di partecipazione, alle dichiarazioni rese e ai titoli professionali valutati nella procedura del Comune di Santa Luce;

PRECISATO che l'esistenza della pronuncia giurisdizionale non determina automaticamente l'esclusione della candidata né la perdita dei punteggi attribuiti, dovendo essere verificata la concreta incidenza delle circostanze accertate rispetto alla disciplina del bando e alla normativa applicabile;

RITENUTO necessario acquisire gli opportuni elementi istruttori, anche mediante richiesta di chiarimenti alla candidata e, ove necessario, acquisizione di informazioni e documentazione presso l'Amministrazione che ha adottato i provvedimenti oggetto della sentenza;

RITENUTO altresì necessario assicurare alla candidata le garanzie partecipative previste

dagli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, consentendole di presentare osservazioni e documentazione a chiarimento della propria posizione;

PRECISATO che gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti e alla veridicità delle dichiarazioni competono agli uffici responsabili del procedimento, mentre alla Commissione potranno essere rimessi gli eventuali profili di valutazione dei titoli e dei punteggi;

DATO ATTO che la verifica sulla posizione della candidata Catanese costituisce un autonomo approfondimento istruttorio nell'ambito del riesame e non anticipa alcuna determinazione conclusiva;

DATO ATTO che la graduatoria approvata con determinazione n. 621 del 25 agosto 2026 è formalmente adottata e non è stata annullata né revocata;

CONSIDERATO che le operazioni di riesame potrebbero determinare, ove emergano specifici errori o vizi, la necessità di adottare un successivo provvedimento di conferma, rettifica o modifica parziale della graduatoria;

RILEVATO che il rilascio delle autorizzazioni prima della conclusione delle verifiche potrebbe determinare effetti difficilmente reversibili, qualora le risultanze del riesame incidessero sulle posizioni utilmente collocate;

CONSIDERATO che la sospensione cautelativa limitata agli adempimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni consente di preservare temporaneamente la situazione esistente, senza anticipare l'esito del riesame;

RITENUTO che la prosecuzione della misura risponda all'interesse pubblico alla corretta conclusione della procedura e sia proporzionata rispetto all'esigenza di evitare il rilascio di titoli autorizzativi sulla base di risultanze ancora sottoposte a verifica;

RICHIAMATO l'articolo 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, che consente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo, con indicazione espressa del relativo termine, prorogabile o differibile una sola volta;

DATO ATTO che la sospensione originaria è stata disposta con determinazione n. 692 del 18 settembre 2026 per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data della medesima determinazione;

DATO ATTO che la determinazione n. 706 del 18 settembre 2026 non ha disposto alcuna proroga, limitandosi a confermare la durata della sospensione originaria;

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata in continuità temporale con la misura cautelativa originaria, e che non risultano precedenti proroghe;

PRESO ATTO che la Commissione, con verbale n. 7 del 16 ottobre 2026, ha rappresentato la necessità di completare le verifiche istruttorie e predisporre un verbale conclusivo unitario;

CONSIDERATO che le attività ancora necessarie comprendono la ricognizione delle candidature, il controllo delle schede individuali, la verifica dell'uniforme applicazione dei criteri, gli eventuali approfondimenti documentali e la ricostruzione delle risultanze concorsuali;

CONSIDERATO altresì che gli accertamenti relativi alla posizione della candidata Catanese richiedono la preventiva acquisizione di elementi documentali e l'espletamento delle garanzie partecipative previste dalla legge;

RITENUTO che la pluralità delle posizioni interessate, la necessità di assicurare la coerenza delle valutazioni e lo svolgimento delle verifiche documentali giustifichino l'assegnazione di un termine aggiuntivo massimo di novanta giorni;

RITENUTO che permangano le gravi ragioni poste a fondamento della sospensione originaria, consistenti nella necessità di evitare il rilascio delle autorizzazioni prima della completa ricostruzione delle risultanze concorsuali;

CONSIDERATO che la misura rimane circoscritta ai soli adempimenti di rilascio delle autorizzazioni e non comporta l'annullamento o la revoca della graduatoria;

RITENUTO che la durata aggiuntiva di novanta giorni costituisca un limite massimo, ferma restando la conclusione anticipata della sospensione qualora vengano meno le ragioni che la giustificano;

RICHIAMATO il limite temporale previsto dall'articolo 21-quater, comma 2, mediante rinvio all'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, nel testo vigente;

DATO ATTO che la determinazione n. 621/2026 è stata adottata il 25 agosto 2026 e che il termine finale della proroga, individuato nel 16 gennaio 2027, è anteriore al 25 febbraio 2027, data corrispondente a sei mesi dall'adozione della predetta determinazione, assunto quale riferimento prudenziale ai fini della verifica temporale;

PRECISATO che la durata della misura deve comunque rispettare tutti i presupposti e i limiti stabiliti dall'articolo 21-quater, indipendentemente dal predetto raffronto temporale;

RITENUTO pertanto di disporre la prima e unica proroga della sospensione cautelativa dell'esecuzione della determinazione n. 621/2026, limitatamente agli adempimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni NCC, per ulteriori novanta giorni;

PRESO ATTO che risultano presentate istanze di accesso alla documentazione concorsuale, comprese richieste relative alle schede individuali di valutazione e agli atti concernenti l'attribuzione dei punteggi;

RILEVATO che le operazioni di riesame comprendono la verifica della corretta applicazione dei criteri concorsuali e della corrispondenza tra le schede individuali, i verbali e la graduatoria;

CONSIDERATO che alcune schede sono interessate da verifiche specifiche e che le relative risultanze potrebbero essere confermate o rettificate;

RICHIAMATI gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e l'articolo 9 del D.P.R. n. 184/2006;

PRECISATO che la pendenza del riesame non determina automaticamente il differimento dell'accesso ai documenti già formati;

RITENUTO tuttavia necessario valutare, in relazione alle singole istanze e ai documenti richiesti, se sussistano concrete esigenze istruttorie che giustifichino un differimento temporaneo dell'accesso, nel rispetto dei presupposti di legge;

PRECISATO che l'eventuale differimento dovrà essere motivato specificamente, indicando

i documenti interessati, le ragioni concrete della misura e il termine della stessa, con particolare attenzione alle esigenze difensive dei richiedenti;

RITENUTO pertanto di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione degli eventuali provvedimenti individuali di differimento, senza disporre con il presente atto una sospensione generalizzata del diritto di accesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse quali parti sostanziali e integranti del presente provvedimento.
2. **DI PRENDERE ATTO** del verbale n. 7 della Commissione esaminatrice del 16 ottobre 2026, relativo alla prosecuzione del riesame e alla necessità di completare le verifiche istruttorie.
3. **DI DISPORRE** la prosecuzione del procedimento di riesame in autotutela avviato con determinazione n. 692 del 18 settembre 2026 e integrato con determinazione n. 706 del 18 settembre 2026, riguardante le posizioni di AUTONOLEGGI LU.MA.TOS. S.a.s., Massa Claudio, Oprea Alexandru Adrian e Bonini David.
4. **DI AMPLIARE** l'oggetto del riesame, comprendendovi la verifica coordinata delle ulteriori candidature e delle schede individuali, limitatamente ai profili necessari ad accertare la corretta acquisizione delle domande, l'uniforme applicazione dei criteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti.
5. **DI PRECISARE** che tale ampliamento non comporta la riapertura dei termini del bando né la rinnovazione indiscriminata delle valutazioni già effettuate e che ogni eventuale rettifica dovrà essere riferita a specifiche criticità adeguatamente motivate.
6. **DI DISPORRE** un ulteriore approfondimento istruttorio sulla posizione della candidata **Ylenia Catanese**, alla luce delle circostanze oggetto della sentenza TAR Toscana n. 903/2026, al fine di verificarne l'eventuale rilevanza rispetto ai requisiti di partecipazione, alle dichiarazioni rese e ai titoli valutati nella procedura concorsuale del Comune di Santa Luce.
7. **DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'acquisizione della documentazione e dei chiarimenti necessari, assicurando alla candidata Catanese le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e rimettendo alla Commissione gli eventuali profili di valutazione dei titoli e dei punteggi.
8. **DI PRECISARE** che l'avvio della verifica sulla posizione della candidata Catanese non costituisce provvedimento di esclusione, modifica del punteggio o anticipazione dell'esito istruttorio.
9. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'articolo 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, **la prima e unica proroga, per ulteriori novanta giorni, della sospensione cautelativa dell'esecuzione della determinazione n. 621 del 25 agosto 2026**, già disposta con determinazione n. 692 del 18 settembre 2026, limitatamente agli adempimenti finalizzati al rilascio delle tre autorizzazioni NCC.
10. **DI STABILIRE** che la proroga decorra dal **19 ottobre 2026** e termini il **16 gennaio**

2027, salva la conclusione anticipata delle verifiche e la conseguente cessazione della misura cautelativa.

11. **DI CONFERMARE** che la sospensione non costituisce annullamento, revoca o modifica definitiva della graduatoria approvata con determinazione n. 621/2026, la quale rimane formalmente adottata e suscettibile di eventuale rettifica mediante successivo provvedimento espresso.
12. **DI ASSEGNARE** alla Commissione esaminatrice il termine massimo del 16 gennaio 2027 per completare le operazioni di propria competenza, predisporre le eventuali schede rettificate e trasmettere al Responsabile dell'Area un verbale conclusivo unitario contenente gli esiti delle verifiche e la proposta di conferma o aggiornamento della graduatoria.
13. **DI STABILIRE** che la Commissione dovrà applicare esclusivamente i criteri e sottocriteri previsti dal bando rettificato, senza introdurre nuovi parametri di valutazione o considerare titoli e progetti formatisi successivamente alla scadenza della procedura.
14. **DI PRECISARE** che eventuali rettifiche dei punteggi dovranno essere documentate e motivate individualmente, indicando gli elementi istruttori rilevanti, il criterio applicato e l'incidenza sul punteggio complessivo.
15. **DI CONFERMARE**, per il medesimo periodo, la sospensione dei termini precedentemente assegnati ai candidati collocati nelle prime tre posizioni per gli adempimenti e la produzione della documentazione propedeutica al rilascio delle autorizzazioni, nei limiti della misura cautelativa disposta.
16. **DI STABILIRE** che, qualora il riesame si concluda anticipatamente, il Responsabile dell'Area procederà tempestivamente alla valutazione delle risultanze e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, disponendo la cessazione anticipata della sospensione qualora ne siano venuti meno i presupposti.
17. **DI DARE ATTO** che la gestione delle istanze di accesso agli atti rimane distinta dalla sospensione cautelativa degli adempimenti di rilascio e che gli eventuali differimenti dell'accesso alle schede individuali o ad altri documenti dovranno essere adottati mediante specifici provvedimenti motivati, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 184/2006, previa valutazione delle concrete esigenze istruttorie e difensive.
18. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice,
19. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 241/1990, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale e della particolare gravosità delle comunicazioni individuali generalizzate, la comunicazione della prosecuzione e dell'ampliamento del procedimento di riesame, nonché della proroga della sospensione cautelativa, sia effettuata nei confronti della generalità dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Santa Luce, nella sezione dedicata alla procedura concorsuale e all'Albo Pretorio online.
20. **DI DISPORRE**, altresì, la comunicazione individuale del presente provvedimento ai

candidati direttamente interessati dal riesame e ai soggetti collocati nelle prime tre posizioni della graduatoria, assicurando le garanzie partecipative previste dagli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990.

21. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area, all'esito delle verifiche e del verbale conclusivo della Commissione, l'adozione degli eventuali provvedimenti di conferma, rettifica o modifica parziale della determinazione n. 621/2026 e della relativa graduatoria.
22. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Galluzzi, Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile e che la documentazione ‘è reperibile presso loa segreteria amministrativa
23. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
24. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo le disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Dott.ssa Daniela Galluzzi

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo file. Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune è conservato presso questa struttura. Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

· ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

· ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile dell’Area

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.